

u. Cron. 1804/2022

Ref. 44/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 1 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

INTRUM ITALY SPA (10311000961) nell'interesse di YODA SPV SRL (05111630264) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARGHERITA FERRARI (FRRMGH57P65G337R) elettivamente domiciliata in Parma, B.go Della Salnitrra 6 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

LA RAMPA SRL (02508450349) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO GIOVANELLI (GVNRRT70T01C219E) elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, V.le Isonzo 52 presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da INTRUM ITALY SPA per la dichiarazione di fallimento di LA RAMPA S.R.L.;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in FONTANELLATO (PR); Via Ghiara 20/A;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato ;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di : “ *estrazione e commercio di materiale litoide, ghiaia, terra*” ;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'iniziativa di uno dei soggetti indicati nell'art 6 l.f.;
- la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- la sussistenza dello stato di insolvenza;
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

1.Quanto al primo dei suddetti requisiti, la ricorrente ha domandato dichiararsi il fallimento di LA RAMPA SRL in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti di quest'ultima da INTESA SANPAOLO S.P.A. (incorporante di BANCA MONTE PARMA S.P.A.) sulla base del



contratto (doc 5) di “finanziamento fondiario in conto corrente” (finanziamento fondiario sottoforma di apertura di credito in conto corrente) per € 1.000.000, con garanzia ipotecaria ex art 38 D.Lgs 385/1993 per € 2.000.000 (doc. 6,7), stipulato tra la resistente e la suddetta BANCA MONTE PARMA S.P.A. in data 28 maggio 2009 a ministero Notaio Arturo Dalla Tana (rep. 106.058; racc. 31.274); ha esposto che in data 25 febbraio 2013 il contratto originario, che prevedeva una durata limitata al 28 maggio 2014, è stato modificato nelle condizioni (riduzione dell’importo del finanziamento ad € 700.000) e prorogato al 28 maggio 2018 (doc 8), ed è stato ancora prorogato, in data 21 marzo 2014 (doc.9), al 28 maggio 2019. A fronte del mancato adempimento , da parte della resistente, dell’impegno assunto con atto del 21 marzo 2014 di ridurre l’utilizzo del conto nei limiti specificamente indicati, l’istituto di credito mutuante, in data 28 giugno 2018, ha intimato la revoca degli affidamenti e la restituzione degli importi utilizzati per € 704.473,79 (doc.10). Per effetto di contratto di cessione di crediti stipulato ex art 4 e 7.1 L 130/1999, con effetto dal 10 dicembre 2020, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 Part II n 145, YODA SPV SRL ha poi acquisito il credito vantato da INTESA SANPAOLO S.P.A. pari, al 31 dicembre 2021, ad € 1.082.000 (doc. 11,12) e, stante il perdurante inadempimento all’obbligo di restituzione degli importi utilizzati, ha domandato di dichiarare il fallimento di LA RAMPA S.R.L. Quest’ultima, costituendosi in giudizio, ha eccepito: a) la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente non avendo la cessionaria, in tesi, offerto adeguata prova della titolarità del credito originariamente vantato da INTESA SANPAOLO S.P.A.; b) l’errata quantificazione del credito vantato dalla ricorrente: la corretta individuazione dei relativi importi scaturirebbe (doc 7,8 resistente) da un diverso conto corrente (n. 01/354/927) che, al 31 agosto 2018, riportava un saldo negativo pari ad



€ 705.000; c) la nullità del mutuo fondiario ipotecario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art 38 TUB con conseguente "appostazione a sorte capitale di tutte le somme incassate dalla banca e la rideterminazione degli interessi al tasso legale pro tempore vigente"; d) l'illecito addebito trimestrale in giroconto su di un rapporto di conto corrente (n. 940) delle competenze maturate su di un diverso rapporto (n. 927) con conseguente necessità di rideterminare gli importi dovuti ricalcolando gli interessi al saggio legale ovvero al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB (la resistente riconosce un debito per il c/c 927 (ma non nei confronti di YODA SPV SRL e/o di INTRUM ITALY SPA) di complessivi euro 454.924,38 (117 TUB) ovvero di euro 465.371,14 (tassi legali) e per il c/c 940 un debito di euro 63,66.

1.1 Con riguardo alla preliminare verifica in capo alla ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di fallimento, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche



solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda.

1.2 Tanto premesso, la legittimazione della ricorrente deve ritenersi provata alla luce della complessiva documentazione prodotta in giudizio ; è poi noto che la parte che agisce in giudizio affermandosi cessionaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare



l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020); a tal fine la dichiarazione del cedente che tra i crediti ceduti ad un determinato cessionario rientra anche quello originariamente vantato nei confronti di un determinato debitore, unitamente alla disponibilità in capo al cessionario del titolo esecutivo, costituiscono elementi documentali rilevanti e potenzialmente decisivi (Cass. 10200/2021; Tribunale di Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it) . Orbene nella vicenda in esame la resistente, oltre alla documentazione sopra richiamata (docc. 2,5,6,7,8,9,10,11,12) ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 Part II n 145 nonché, all'udienza del 17 marzo 2022, attestazione di INTESA SANPAOLO S.P.A. riguardante l'intervenuta cessione a YODA SPV SRL dei crediti vantati dall'istituto di credito nei confronti di LA RAMPA SRL: ai fini delle valutazioni che ora occupano, non può pertanto revocarsi in dubbio che la cessione avvenuta in favore di YODA SPV SRL in data 10 dicembre 2020, con avviso pubblicato in GU in data 12 dicembre 2020, abbia incluso anche il credito vantato da INTESA SANPAOLO S.P.A. nei confronti della resistente e posto alla base della domanda di fallimento.

1.3 L'esistenza del credito oggetto di cessione in favore di YODA SPV SRL (e certamente idoneo a legittimare il ricorso ex art 6 l.f.) trova poi riscontro nelle risultanze delle stesse scritture contabili prodotte in giudizio dalla resistente: nella nota integrativa ai bilanci d'esercizio 2018,2019 e 2020 alla voce "DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI è dato leggere *"Alla chiusura dell'esercizio risultano iscritti in Bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, per un mutuo stipulato dal Notaio Dott. Arturo Dalla Tana in data 25.05.2009,*



repertorio n. 106.058, raccolta n. 31.274 per complessivi Euro 1.000.000, con successiva modificazione in data 25.02.2013, repertorio n. 113.147 che ha portato il valore erogabile a quanto effettivamente erogato e pertanto ad Euro 700.000, nei confronti di già Banca Monte S.p.A”; nell’ “atto di modifica delle condizioni di finanziamento fondiario del 21 marzo 2014” redatto a ministero Notaio Arturo Dalla Tana in data 21 marzo 2014 (rep.114.900; racc. 37.537), a pag.2 , “la parte finanziata”, cioè LA RAMPÀ SRL, “riconosce il totale utilizzo del finanziamento (fino ad € 700.000), oltre ad interessi, spese ed accessori, a far tempo dal 1 luglio 2013” ed entrambe le parti danno atto, pag. 3 , che nel contratto del 28 maggio 2009 il “conto corrente ipotecario per l’utilizzo del finanziamento, per mero errore materiale, era stato erroneamente indicato con il num. 01/354/940 invece del corretto 00354/0000/00000927 sul quale è sempre stato utilizzato”; in esito a specifica sollecitazione del Collegio la ricorrente ha poi depositato documentazione contabile del rapporto di conto corrente ed attestazione notarile dalla quale è dato desumere che, alla data del 31 dicembre 2021, YODA SPV SRL era creditrice nei confronti di LA RAMPÀ SRL per € 1.089.901,49 “quale esposizione dell’APC ipotecaria n 19745/0000/00000927, ora posizione a sofferenza n 19728/9521/00000436, intrattenuta dalla società presso la filiale imprese di Parma, come da situazione contabile allegata , composta da n 10 fogli”. Va infine rilevato che le stesse deduzioni articolate da LA RAMPÀ SRL (si rimanda a quanto indicato al par. 1 lett. b,c e d) ove, in ipotesi fondate, potrebbero determinare, eventualmente, la necessità di rivedere il calcolo degli interessi effettuato dalla ricorrente, riducendo l’importo del credito da quest’ultima vantato, senza escludere tuttavia l’esistenza e la titolarità in capo a YODA SPV SRL di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell’insolvenza della debitrice.

2. Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino il possesso



congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f.; deve osservarsi che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti.

3.Secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza "sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); Lo stato di insolvenza, giova ribadirlo, rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 127.000 (v. informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 14 settembre 2022) nonché, c) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti , senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte.



4. Rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di LA RAMPA SRL (02508450349) con sede in 43012 Fontanellato (PR), Via Ghiara N 20/A in persona del legale rappresentante pro tempore ALDO TOSCANI (TSCLDA63L15G337U);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il rag FRANCA MEDIOLI commercialista con studio in Parma, Via Martiri della Liberazione, 36, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della



fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 18 gennaio 2023 ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 22 settembre 2022

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi

